



Servizio Procedure di Gara e Contratti
Via Degasperì, 79 – 38123 Trento
tel. 0461.904918 – fax 0461.904977
servizio.gare@pec.apss.tn.it

Trento, 15 GEN. 2016

Prot. n. 007308

Oggetto:

BANDO DI GARA per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco 2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

(Deliberazione a contrarre del Direttore Generale dell'APSS n. 504/2015 del 23/12/2015)

Data di trasmissione del bando alla GUUE: 15/01/2016

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 14/03/2016 - ore 12.00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** (P.A.T.), Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti,

richiamata la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (A.P.A.C.) e l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (A.P.S.S.) in data 28/10/2015, sulla base della quale l'A.P.S.S. agisce quale struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di A.P.A.C., ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990 per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio provinciale,

attraverso il Servizio Procedure di gara e Contratti di A.P.S.S., con sede in via Degasperì, 79 - indirizzo **PEC servizio.gare@pec.apss.tn.it**, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, la fornitura di cui in oggetto.

Oggetto dell'appalto: affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del DLgs. n. 163/2006, della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco 2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto per i lotti 2-3-4-5-8 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto per i lotti 1-6-7-9-10.

CODICE CIG PREVALENTE: 6393240C89

CODICE CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari

La fornitura è suddivisa in 10 Lotti.

Gli interessati possono partecipare indistintamente per tutti i lotti.

Importo dell'appalto:

Euro 597.687,75.= (cinquecentonovantasettemilaseicentottantasette/75) riferito a una durata di cinque anni (compreso l'eventuale rinnovo alle medesime condizioni contrattuali) e all'eventuale proroga tecnica.

Si precisa che:

1. l'importo riferito alla durata contrattuale di TRE (3) anni ammonta ad euro 326.011,50.= IVA esclusa;
2. l'importo riferito all'eventuale rinnovo contrattuale alle medesime condizioni per ulteriori DUE (2) anni ammonta ad euro 217.341,00.= IVA esclusa;

3. gli importi annui a base d'asta per singoli lotti:

LOTTI	IMPORTI ANNUALI A BASE D'ASTA (IVA ESCLUSA)
LOTTO 1: orologi, termometro e bastoni	€ 1.140,00
LOTTO 2: software, stampanti e display	€ 20.567,50
LOTTO 3: videoingranditore da tavolo	€ 41.040,00
LOTTO 4: videoingranditore portatile	€ 5.985,00
LOTTO 5: macchina per lettura compatta	€ 25.127,50
LOTTO 6: comunicatore alfabetico	€ 2.517,50
LOTTO 7: comunicatore simbolico 16 caselle	€ 465,50
LOTTO 8: comunicatore simbolico 100 caselle	€ 2.850,00
LOTTO 9: apparecchio fonetico	€ 1.045,00
LOTTO 10: comunicatore telefonico	€ 7.932,50

Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.

L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

Durata: la durata dell'appalto è di n. **TRE (3) anni**. APSS si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo alle medesime condizioni per il periodo massimo di n. DUE (2) anni.

Luogo di esecuzione: Provincia Autonoma di Trento.

Modalità di pagamento: pagamento mensile posticipato con bonifico bancario a 60 giorni dalla data ricevimento della fattura. Per ulteriori precisazioni si rimanda all'articolo 10 del Capitolato speciale d'appalto.

La fornitura è finanziata con fondi del bilancio di APSS.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. per i lotti 2-3-4-5-8 e con il **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 82 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. per i lotti 1-6-7-9-10, con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell'art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**" (Allegato D).

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**" (Allegato D).

Documentazione disponibile per i concorrenti

Il presente bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato D), il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (allegato H), i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simili di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e B), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E), l'Elenco Enti cui fare riferimento per i controlli di legge non supportati da AVCPass (allegato F), scheda riassuntiva del prodotto offerto (allegato G), fac-simile della dichiarazione di subappalto (allegato I), sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** (link presente anche su sito Internet www.apss.tn.it – sezione Bandi di gara).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2014-2016 – **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/03/2016, ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Procedure e contratti dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - via Degasperis, 79 - indirizzo **PEC servizio.gare@pec.apss.tn.it**.

I riscontri ai quesiti ritenuti di interesse generale saranno pubblicati sul sito aziendale nella documentazione relativa alla presente procedura, fino a **6 gg.** (sei giorni) prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, e costituiranno parte integrante degli atti di gara.

Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 6 *bis* del D.lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di **registrazione** al sistema accedendo all'apposito link del Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché **ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Agenzia per gli Appalti e Contratti -
Servizio Procedure di gara e contratti
presso
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Ufficio Protocollo
Via Degasperì n. 79 - 38123 Trento**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2016

un **UNICO PLICO** chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese, precisando sul plico la composizione dell'ATI).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non rischiare di incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi** con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE DI CUI ALL'ELENCO 2 DEL D.M. 332/99 (NOMENCLATORE TARIFFARIO), SUDDIVISA IN 10 LOTTI, OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO, OFFERTA – LOTTO/I _____" (indicare il lotto/i per il quale/i si partecipa).

Si precisa che costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- 1) **una busta chiusa**, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", (unica, anche in caso di partecipazione a più lotti), contenente:
 - A. la **DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE** di cui al paragrafo 4.1;
 - B. le **REFERENZE BANCARIE** di cui al paragrafi 4.1 bis;
 - C. il **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al paragrafo 4.2;
 - D. l'**eventuale documentazione/dichiarazioni** di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
 - E. il documento **PASSOE** ai fini dell'AVCPASS;
- 5) **limitatamente ai lotti 1, 6, 7, 9 e 10, una busta - una per ogni lotto cui si intende partecipare - sigillata** con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**BUSTA B: DOCUMENTAZIONE TECNICA per il vaglio di idoneità tecnica Lotto _____**", da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**.
- 6) **limitatamente ai lotti 2, 3, 4, 5 e 8, una busta - una per ogni lotto cui si intende partecipare - sigillata** con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**BUSTA C: OFFERTA TECNICA LOTTO _____**" contenente l'**offerta tecnica** redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**.
- 7) **una busta - una per ogni lotto cui si intende partecipare - sigillata** con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**BUSTA D: OFFERTA ECONOMICA LOTTO _____**" contenente l'**offerta economica** redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale o mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – via Degasperì, 79 Trento, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: dalle ore 8.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato);
- a mano, con rilascio di una ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda, durante gli orari di servizio (dalle ore 8.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato) In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione richiama esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 15 MARZO 2016 ALLE ORE 09:00, PRESSO LA "SALA ROSA" DELLA SEDE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI SITA IN TRENTO, VIA DEGASPERI N. 79.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega, allegando copia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del DLgs 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del DLgs 163/2006, **in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del DLgs 163/2006.

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e bis) del D.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al **concordato preventivo** con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942, indicata al successivo paragrafo 4.7. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del DLgs 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del DLgs 163/2006 è **vietata** la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di **consorzi** di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del DLgs. 163/2006 e ss.mm., **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4**, attestante il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006 e ss.mm.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del DLgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del DLgs 163/2006 e s.m. **non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile**, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, **se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale**. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed **ESCLUDERÀ** i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la **NULLITÀ** dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto "confidenziale" con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, i componenti della commissione tecnica, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.

AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del DLgs 163/2006 e s.m.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del DLgs n. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 4; nonché **requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del DLgs n. 163/2006;**

B) **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:**

Dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

CONTENTUTO "BUSTA B" PER I LOTTI 1, 6, 7, 9, 10

"BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL VAGLIO DI IDONEITÀ TECNICA LOTTO _____" (una per ogni lotto cui si intende partecipare, con indicazione del numero del relativo lotto), dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, tutta in lingua italiana, completa necessariamente di tutte le informazioni essenziali in relazione a quanto richiesto nel Capitolato d'Appalto, per il vaglio di idoneità tecnica relativa ai prodotti offerti.

CONTENTUTO "BUSTA C"
PER I LOTTI 2, 3, 4, 5, 8

"BUSTA C – OFFERTA TECNICA LOTTO _____", (una per ogni lotto cui si intende partecipare, con indicazione del numero del relativo lotto) dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, tutta in lingua italiana, completa necessariamente di tutte le informazioni essenziali in relazione a quanto richiesto nel Capitolato d'Appalto, sulla base della quale la Commissione Tecnica valuterà la qualità dell'offerta presentata.

PER TUTTI I LOTTI

I documenti contenuti nelle Buste B e C dovranno indicare puntualmente il numero del lotto e voce cui si riferiscono, così come indicati nell'allegato Tecnico al Capitolato Speciale.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere chiaramente riconducibile a tutte le Imprese associate.

All'interno delle buste B e C dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. ELENCO DEI DOCUMENTI presenti nella Busta B o C, con indicazione del lotto, timbrato, datato e sottoscritto in originale;
2. SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRODOTTO OFFERTO, per ogni voce riportata nell'Allegato Tecnico al Capitolato Speciale (anche indicando più voci nella stessa scheda), debitamente compilata e redatta secondo l'allegato modello (Allegato G al presente bando), timbrata, datata e sottoscritta in originale;
3. SCHEDA TECNICA per ogni voce riportata nell'allegato Tecnico al Capitolato Speciale, completa di eventuali DEPLIANT e MATERIALI ILLUSTRATIVI, nella quale devono essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;
4. MANUALE D'USO (fornito anche solo su supporto informatico);
5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE riportante anche il numero dell'iscrizione dell'ausilio come dispositivo medico nella banca dati del Ministero della Salute;
6. CD/CHIAVETTA USB munito di etichetta riportante la denominazione della gara, del concorrente, del numero di lotto e contenente, per ogni singolo lotto, una copia della suindicata documentazione in formati di file non modificabili (si chiede cortesemente di non presentare floppy disk a causa di evidenti problemi relativi alla lettura degli stessi). Tale copia non è da intendersi, pena l'esclusione, sostitutiva della originale cartacea.

I documenti di cui sopra (da 1. a 5.) dovranno indicare puntualmente il numero del lotto e della voce a cui si riferiscono, così come indicati nell'allegato Tecnico al Capitale Speciale.

Si specifica che l'offerta tecnica e la documentazione tecnica (di cui ai precedenti punti da 1. a 5.) rappresentano gli unici documenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica e di verifica per il vaglio di idoneità tecnica. Quanto contenuto nel supporto informatico è da intendersi quale strumento di lavoro per la Commissione Tecnica.

Non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard, non riferite specificatamente ai contenuti del Capitolato d'appalto.

Non dovranno, pertanto, essere presentate trattazioni di carattere generale.

La suddetta documentazione deve essere completa di tutte le informazioni essenziali in relazione a quanto richiesto dal Capitolato d'appalto.

Tutta la documentazione inserita nella Busta C, **a pena di esclusione**, dovrà essere priva di ogni tipo di riferimento a valori economici.

L'offerta tecnica di cui alla Busta C dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012) dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (*in caso di RTI è necessaria la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o delle persone abilitate ad impegnare validamente le stesse*).

Il requisito della sottoscrizione può dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti (**ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante**).

Escludendo la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, **è sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (e non unicamente sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.**

In quanto la sottoscrizione dell'offerta tecnica è da considerarsi requisito essenziale dell'offerta, la mancanza di sottoscrizione in originale dell'ELENCO DEI DOCUMENTI, della SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRODOTTO OFFERTO, della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE di cui ai punti 1., 2. e 5. del precedente elenco comporta l'esclusione dalla procedura di gara (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012).

L'eventuale dichiarazione, documentata, inerente la presenza di elementi costituenti segreto tecnico commerciale di cui all'art. 13, comma 5 - lett. a) del DLgs 163/2006 dovrà essere inserita all'interno delle Buste B o C, con puntuale individuazione dei predetti elementi. Non saranno ritenute rilevanti a tale fine generiche dichiarazioni inerenti l'offerta tecnica o la documentazione tecnica nella loro globalità. In mancanza, ogni parte dell'offerta tecnica o della documentazione tecnica saranno accessibili da parte degli aventi diritto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel caso di Raggruppamento o Consorzio di Imprese, l'offerta tecnica o la documentazione tecnica di cui al presente paragrafo dovrà essere presentata con un documento congiunto che specifichi in modo analitico la suddivisione della fornitura per ognuna delle Imprese facenti parte del RTI, tenuto conto di quanto dichiarato nella Busta A.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta tecnica o la documentazione tecnica dovrà essere chiaramente riconducibile a tutte le imprese raggruppande.

In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica o la documentazione tecnica costituiranno parte integrante del Capitolato d'appalto, e **gli elementi inerenti prestazioni ulteriori a quelle minime prescritte dal capitolato stesso costituiranno specifiche obbligazioni**

contrattuali, quali prestazioni strettamente collegate al prezzo offerto in funzione della qualità offerta.

Non sono ammesse offerte alternative oltre alla principale.

CONTENTUTO "BUSTA D" – OFFERTA ECONOMICA

Nella **Busta D**, da presentare singolarmente per ogni lotto di gara e titolata "OFFERTA ECONOMICA Lotto _____" (indicando il numero del relativo lotto), dovrà essere inserita l'offerta economica redatta secondo lo schema di offerta (uno per ogni Lotto) – Allegato E al presente Bando di gara – in carta legale (bollata ai sensi di legge), in lingua italiana, timbrata con timbro della ditta, datata e sottoscritta in originale in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente o da persona abilitata a impegnare validamente la stessa.

Lo schema di offerta (Allegato E) dovrà essere compilato in tutte le sue parti e contenere:

1. i dati identificativi dell'impresa (denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale);
2. il lotto per il quale la ditta intende partecipare;
3. l'indicazione delle quotazioni economiche proposte per ogni singola voce costituente il lotto;
4. l'indicazione dell'**importo complessivo annuo del lotto**, espresso in cifre ed in lettere (**campo obbligatorio a pena di esclusione**), **tenendo in considerazione che tale importo non può essere superiore all'importo a base d'asta del lotto, a pena di esclusione;**
5. l'importo, in cifre e in lettere, dei costi relativi alla sicurezza (da intendersi quali costi relativi alla sicurezza interna alla struttura dell'offerente), **già compresi nell'importo complessivo offerto** – ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis del DLgs 163/2006. **La mancata indicazione di tale importo sarà considerata dalla Stazione Appaltante come espressione di valore zero.**

I prezzi s'intendono al netto dell'IVA, che rimane a carico di APSS, e vanno espressi in Euro, con massimo 2 (due) decimali. Nel caso di mancata indicazione di decimali, i decimali saranno considerati di valore zero.

Per i lotti 2, 3, 4, 5, 8 ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo e per i lotti 1, 6, 7, 9, 10 ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto dell'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DEL LOTTO offerto al netto d'IVA espresso in cifre e in lettere, che non potrà essere superiore all'importo a base d'asta, a pena di esclusione.

L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un solo prodotto (voce) comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

Qualora la Ditta presenti come offerta un importo complessivo annuo del lotto superiore all'importo a base d'asta previsto per tale lotto, verrà esclusa dalla procedura di gara per il lotto in questione.

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'esclusione per carenza di requisito essenziale.

Qualora, a seguito di verifica successiva all'aggiudicazione, si rilevasse una discordanza fra l'importo complessivo indicato e la somma effettiva delle singole voci unitarie le stesse saranno corrette in

modo costante in base alla percentuale di discordanza. Gli importi così corretti costituiranno i prezzi contrattuali.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli in lettere, verranno considerati validi quelli indicati in lettere.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande o dalle persone abilitate ad impegnare validamente le stesse con l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art.37 del DLgs. 163/2006.

LISTINI

La ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto i listini dei prezzi ufficiali dei prodotti aggiudicati.

Prove e campionatura

Le ditte partecipanti alla gara non dovranno produrre campionatura dei prodotti proposti unitamente alla presentazione dell'offerta. L'eventuale campionatura potrà essere richiesta successivamente per esprimere un esauriente giudizio. In tal caso la campionatura dovrà essere prodotta, a titolo gratuito, senza alcun rimborso da parte di APSS, entro i termini indicati nella richiesta di volta in volta inoltrata (comunque non inferiori a giorni 10) e nelle quantità determinate dalla Commissione Tecnica. L'infruttuoso decorso dei termini indicati in richiesta, senza bisogno di alcun'altra comunicazione, potrà comportare l'automatica esclusione della ditta dalla procedura di gara.

La campionatura verrà utilizzata per eventuali verifiche tecniche da parte della Commissione Tecnica, che a tal fine potrà avvalersi, per meri accertamenti, delle UUOO/Servizi (o di prove tecniche di verifica), anche in relazione alle caratteristiche contenute nelle certificazioni presentate dalle ditte.

Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta. In particolare, tutti i prodotti offerti dovranno avere le stesse caratteristiche dei prodotti campionati per tutta la durata della fornitura.

Su esplicita richiesta, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del DLgs 163/2006, la campionatura dei concorrenti non aggiudicatari potrà essere restituita a cura e spese dei medesimi, qualora non abbia subito alterazioni durante le prove, ovvero smaltita a cura di APSS che si riserva, in quest'ultima ipotesi, la facoltà di addebitare eventuali spese di smaltimento sostenute.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE**

AMMINISTRATIVA, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA B contenente la documentazione tecnica per il vaglio di idoneità tecnica (solo per i lotti 1, 6, 7, 9, 10) e alla BUSTA C contenente l'offerta tecnica (per i soli lotti 2-3-4-5-8) e alla BUSTA D contenente l'offerta economica.

4.1 DICHIARAZIONE

All'interno della BUSTA A deve essere prodotta la seguente **dichiarazione**, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante, oltre ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006:

- 1. il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006**, con indicazione degli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o equivalente registro professionale nel caso di concorrenti residenti in altri Stati membri UE;
- 2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare -specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte - TUTTE le sentenze di condanna** passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale **riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando** (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), **ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti e tutte le eventuali condanne riportate, dovranno essere rese **singolarmente** da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B), **qualora il legale rappresentante NON abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

- 3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:**

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

(oppure, una delle seguenti alternative)

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

4. eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

Dovrà inoltre essere allegata ai fini della partecipazione la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis e indicata al successivo paragrafo 4.7.

OPPURE

(in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare -specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

*Nel caso di condanna emessa nei confronti del soggetto **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.*

*In caso di **incorporazione** o **fusione societaria**, il concorrente (incorporante, o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse/ nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.*

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50%, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.

L'Amministrazione provvede a escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.);
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) identificati dall'Amministrazione mediante visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., si procederà all'**ESCLUSIONE** del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, **si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14,11,2002, n. 313** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

- 5) di aver preso visione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto, dal Capitolato Tecnico, dal presente Bando e dall'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", e di accettarle senza riserve, impegnandosi ad eseguire il contratto nel pieno rispetto delle stesse;
- 6) di aver tenuto conto, nell'elaborazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, dei costi relativi alla sicurezza interna alla struttura dell'offerente, nonché alle condizioni di lavoro;
- 7) di aver tenuto conto, nell'elaborazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di costo del lavoro, ai sensi del CCNL di categoria e delle leggi previdenziali ed assistenziali;
- 8) di essere a conoscenza delle condizioni di luogo e di fatto che potrebbero influire sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo;
- 9) di impegnarsi a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 210 gg. (duecentodieci giorni) dalla data di scadenza per la presentazione del plico;
- 10) di aver giudicato la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui l'impresa si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
- 11) di essere disponibile a sostituire, alle medesime condizioni economiche, le forniture aggiudicate con innovazioni aventi analoghe caratteristiche di utilizzo, successivamente disponibili sul mercato, sempre che queste siano adeguate alle esigenze degli utilizzatori;

- 12)** di essere disponibile all'evasione di ordini di materiale indipendentemente dall'importo, anche minimo;
- 13)** di obbligarsi, fin d'ora, a presentare gli originali della documentazione cui fa riferimento la presente dichiarazione sia in caso di aggiudicazione che in caso di specifica richiesta di APSS;
- 14)** di impegnarsi, in sede di stipulazione del contratto, a fornire su supporto magnetico e nel rispetto del tracciato record indicato da APSS, le informazioni necessarie per la gestione dell'anagrafica prodotti;
- 15)** che la documentazione, direttamente riferita all'impresa, contenuta nella Busta n. B – "Documentazione tecnica per il vaglio di idoneità tecnica" e nella Busta C "Offerta tecnica" (ed in particolare la Scheda descrittiva di prodotto Allegato G al presente Bando) riporta fedelmente le caratteristiche tecniche del/i prodotto/i offerto/i;
- 16)** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 17)** di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. n.163/2006 al numero di fax, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato nella domanda di partecipazione;
- 18)** di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando, e che nulla osta all'accesso alla propria documentazione di gara da parte degli aventi diritto, tra cui in particolare gli altri concorrenti, impegnandosi ad indicare in apposita dichiarazione motivata e comprovata ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett. a) del DLgs 163/2006 l'eventuale presenza di elementi costituenti segreto tecnico o commerciale nei documenti facenti parte della propria offerta;
- 19)** di impegnarsi a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 punto e) della Legge 190/2012;
- 20)** ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L 190/2012 (Legge anticorruzione) - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto della presente procedura di gara, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS;
- 21)** di essere a conoscenza che, ai sensi della L 190/2012 (Legge anticorruzione), le disposizioni del Codice di comportamento aziendale (adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 30/12/2014) si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori dell'impresa;
- (NB: con riferimento alla dichiarazione da rendersi ai sensi dei punti nn. 20) e 21) si prenda visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2016 – 2017", adottato dall'APSS con Deliberazione del Direttore Generale n. 25 di data 28/01/2015 e del "Codice di comportamento aziendale" adottato dall'APSS con Deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 30/12/2014, liberamente scaricabili e consultabile al seguente link: <https://www.apss.tn.it/documenti-corruzione>)
- 22)** (dichiarare alternativamente una delle seguenti due circostanze)
- di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 13 della L 180/2011 in quanto appartenente alla categoria delle micro, piccole e medie imprese;
 - di non rientrare nella categoria delle micro, piccole e medie imprese;
- 23)** (eventuale) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

- 24)** (*eventuale* in caso di Raggruppamento di Impresa): dovrà essere indicato l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti della fornitura che verranno svolte da ciascuna impresa nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 25)** (solo nel caso di raggruppamento d'impresa non costituito) di obbligarsi altresì, fin d'ora, a costituire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza, secondo le modalità di cui all'art. 37 del DLgs 163/2006;
- 26)** (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;

In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;

- 27)** (*eventuale* in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.;

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o da suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o da suo procuratore).

Ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione / documentazione / elementi richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del

valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1% dell'importo complessivo triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
2. mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
3. omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 27, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
4. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento ai requisiti di capacità economica.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna impresa associata** dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà contenere altresì **l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., i consorzi stessi e le imprese consorziate, per conto delle quali il consorzio partecipa, dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., devono essere specificate le quote / parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si precisa altresì che la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.1 bis REFERENZE BANCARIE

All'interno della BUSTA A devono essere prodotte **in originale**, le dichiarazioni positive di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa (requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 del presente bando di gara).

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/06 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando dovrà:

- a) indicare i «**giustificati motivi**» dell'impedimento e
- b) allegare «**qualsiasi altro documento**» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente.

Le dichiarazioni, **non autocertificabili, a pena di esclusione**, dovranno essere presentate in originale o in copia conforme all'originale. Dette dichiarazioni dovranno essere rese in favore

dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e puntualmente riferite alla presente gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), le referenze devono essere prodotte con riferimento a ciascuna impresa costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.1 bis comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1‰ dell'importo complessivo triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

*Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che la referenza bancaria sia stata rilasciata oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.*

Dovrà essere accluso alla documentazione amministrativa l'elenco indirizzi degli enti territoriali competenti rispetto alla sede della ditta, mediante precisa e completa compilazione (da parte della ditta singola o di ciascuna ditta costituente il RTI) dell'allegato schema (**allegato "F"**) ai quali produrre, nel caso in cui la ditta venisse sorteggiata per la verifica delle autocertificazioni, la necessaria richiesta di comprova della documentazione non rinvenibile in AVCPass.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "**BUSTA A – Documentazione Amministrativa**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).

Gli importi del deposito cauzionale provvisorio sono di seguito specificati per ciascun lotto. Nel caso di partecipazione per più lotti, potrà essere presentata un'unica cauzione, con indicazione specifica dei lotti stessi e importo pari alla somma degli importi richiesti per ciascuno di essi, come di seguito indicati:

LOTTO	CIG	Importo a base d'asta riferito alla durata contrattuale (3 anni)	Deposito cauzionale provvisorio pari al 2%	Deposito cauzionale provvisorio pari all'1% (in caso di applicazione dell'art. 75, comma 7 del DLgs 163/2006)
1	63932336C4	€ 3.420,00.=	€ 68,40.=	€ 34,20.=
2	639323693D	€ 61.702,50.=	€ 1.234,05.=	€ 617,03.=
3	6393240C89	€ 123.120,00.=	€ 2.462,40.=	€ 1.231,20.=
4	63932450AD	€ 17.955,00.=	€ 359,10.=	€ 179,55.=
5	639325159F	€ 75.382,50.=	€ 1.507,65.=	€ 753,83.=
6	6393257A91	€ 7.552,50.=	€ 151,05.=	€ 75,53.=
7	6393259C37	€ 1.396,50.=	€ 27,93.=	€ 13,97.=
8	6393262EB0	€ 8.550,00.=	€ 171,00.=	€ 85,50.=
9	639326405B	€ 3.135,00.=	€ 62,70.=	€ 31,35.=
10	63932683A7	€ 23.797,50.=	€ 475,95.=	€ 237,98.=

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste **dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.**

Si precisa che la cauzione provvisoria **deve essere emessa a favore della A.P.S.S. "Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari" di Trento** in quanto l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di gara e contratti dell'APSS - indice la presente procedura su delega della medesima A.P.S.S.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica e in originale, indicante quale beneficiario l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.**

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

- b. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore
(a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il facsimile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".**
- **"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti **clausole**, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data

20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 210 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e/o dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale, o comunque in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto.

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, ivi compresa la mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1% dell'importo complessivo triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.2. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara*

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;

- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Per la presente procedura non è dovuto il contributo a favore dell'ANAC.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della BUSTA A, tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Al sensi dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.4, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1‰ dell'importo complessivo

triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.4. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero - è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. del/i requisito/i di capacità tecnica e di esperienza di cui al **paragrafo 2.2 lett. B1) e lett. B2)** nonché del/i requisito/i di capacità economica e finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lett. C)** del presente bando di gara.

In tale caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della BUSTA A, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del/i requisito/i di capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 2.2 lett. B1) e/o lett. B2) e/o del/i requisito/i di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lett. C) previsto/i dal presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, **nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;**
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione/elementi di cui al presente paragrafo 4.6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1‰ dell'importo complessivo triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).*

*Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.*

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che il medesimo è tenuto a rendere ai sensi del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente (es. mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse e dei mezzi prestati).

*Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui, in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al precedente punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.*

*Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.*

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della BUSTA A, la seguente documentazione, a corredo di quanto dichiarato al punto 4 della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1:

- a) La **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) La **dichiarazione** resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- c) L'originale o una copia autentica del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia **depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale** e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della BUSTA A, apposita **dichiarazione** di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 4. della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la **DECADENZA** dall'aggiudicazione.

*Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione/elementi di cui al presente paragrafo 4.6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1% dell'importo complessivo triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano*

essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal punto 1 lett. a), b) e c) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1 lett. b) del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui al punto 1 lett. a), b) e c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. Tale dichiarazione deve essere inserita all'interno della BUSTA A.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione/elementi di cui al presente paragrafo 4.6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore, nel minimo, all'uno per mille e non superiore, nel massimo, all'uno per cento del valore della gara (importo di gara riferito alla durata contrattuale di 3 anni): nello specifico, verrà irrogata la sanzione minima corrispondente all'1‰ dell'importo complessivo triennale in caso di incompletezza o altra irregolarità essenziale ovvero la sanzione massima pari a 3 (tre) volte il minimo in caso di mancanza documentale. Essendo il presente appalto suddiviso in lotti, la sanzione sarà commisurata all'importo (riferito alla durata contrattuale di 3 anni) dei lotti per cui si concorre - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto nonché ad ogni ulteriore azione che consenta il recupero della sanzione irrogata ove la cauzione provvisoria non consenta il recupero della somma per l'intero, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti 2, 3 e 4 del paragrafo 4.1 del bando;

- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella Busta A contenente la documentazione amministrativa, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dai paragrafi precedenti, sospendendo a tal fine la seduta;

- b) ad aprire le Buste B contenenti la documentazione tecnica per il vaglio di idoneità tecnica **per i lotti 1, 6, 7, 9, 10** presentate dai concorrenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta ed effettuando la verifica formale del contenuto rispetto alle richieste del Capitolato e del presente documento.

Dopo aver ammesso i concorrenti aventi i requisiti di partecipazione richiesti e dei quali sia stata riscontrata la regolarità della documentazione (eventualmente anche con riserva di regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 del DLgs 163/2006), procederà, previa verifica dell'integrità delle Buste D, contenenti l'offerta economica, all'apertura delle stesse ed alla lettura delle quotazioni economiche presentate per i singoli lotti, con conseguente aggiudicazione provvisoria dei singoli lotti.

Qualora risulti necessario assegnare termini per la regolarizzazione della documentazione, sarà fissata un'ulteriore apposita seduta pubblica, di cui sarà data notizia a tutti i concorrenti.

La fornitura sarà aggiudicata per singolo lotto nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

Nel caso in cui vengano individuate **offerte anomale** ai sensi dell'art. 86 del DLgs 163/2006, si procederà alla verifica delle stesse con le modalità previste dall'art. 88 del decreto medesimo.

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lotti 1, 6, 7, 9, 10 le offerte risultate aggiudicatarie in via provvisoria saranno sottoposte al **giudizio di idoneità** da parte della Commissione tecnica. Tale giudizio verificherà che il prodotto risponda alle prescrizioni del Capitolato. Di esso sarà formato apposito verbale nel quale, ove detta idoneità non sia conseguita, sarà data puntuale e adeguata motivazione e si procederà ad esame di idoneità dell'eventuale secondo graduato.

Qualora sulla base della documentazione presentata dalle Ditte non sia possibile formulare un compiuto giudizio in ordine all'idoneità tecnica, potrà essere richiesta alle concorrenti **campionatura del/i prodotto/i offerto/i**. In tal caso la campionatura dovrà essere fornita, a titolo gratuito, senza alcun rimborso da parte di APSS, entro i termini indicati nella richiesta di volta in volta inoltrata (comunque non inferiori a 10 gg. – dieci giorni –) e nelle quantità determinate. L'infruttuoso decorso dei termini indicati in richiesta, senza bisogno di alcun'altra comunicazione, potrà comportare l'automatica esclusione della ditta dalla procedura di gara.

- c) ad aprire le Buste C contenenti le offerte tecniche per i lotti 2, 3, 4, 5, 8 presentate dai concorrenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica,

appositamente nominata con deliberazione della Giunta Provinciale, che procederà, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "**PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

Per consentire la valutazione delle offerte tecniche (Busta C), la Commissione tecnica appositamente nominata si avvarrà dei criteri e dei sub-criteri di valutazione previsti dal documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato D.

La stessa Commissione avrà inoltre la facoltà di condurre visite e sopralluoghi (presso le sedi dei concorrenti o in una o più strutture segnalate nelle referenze o comunque di interesse). La Commissione tecnica valuterà esclusivamente quanto descritto nell'offerta tecnica e quanto emerso in occasione delle visite e dei sopralluoghi eventualmente effettuati e dell'eventuale campionatura richiesta e delle prove effettuate. Pertanto, nel caso sia prodotta ulteriore documentazione oltre quella specificatamente richiesta, il mancato utilizzo, da parte della Commissione giudicatrice, di informazioni o vincoli in essa contenuti non potrà dare luogo a contestazioni da parte dell'impresa concorrente.

La Commissione giudicatrice ha la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del DLgs 163/2006, di richiedere a tutti o ad alcuni concorrenti la presentazione, entro un termine perentorio, di elaborati e/o informazioni di approfondimento a chiarimento delle offerte.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà i verbali, contenenti i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta D sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica per i lotti 2, 3, 4, 5, 8;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura del corrispettivo complessivo offerto da ciascun concorrente;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**" per i lotti 2, 3, 4, 5, 8;
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide per i lotti 2, 3, 4, 5, 8;
- f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 86 del D.lgs. 163/2006;
- g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
- h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per il sub procedimento di valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito del sub procedimento di valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara. Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione

dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'**ESCLUSIONE** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Nel procedimento di aggiudicazione si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto qualora si ritenga che le condizioni economiche proposte siano congrue in relazione alle quotazioni di mercato.

Nel caso in cui due concorrenti risultino a pari merito al primo posto della graduatoria, si procederà ad una procedura di migioria tra gli stessi ed all'aggiudicazione al miglior offerente nel corso della stessa seduta pubblica. Ove nessuno di coloro che hanno fatto le offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario.

In seguito a comunicazione al committente dell'esito delle sedute pubbliche e delle effettuate verifiche, questi potrà provvedere ad aggiudicazione definitiva con proprio provvedimento. La stipulazione del contratto è subordinata anche al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

Gli esiti della gara saranno pubblicati sul sito di APAC **www.appalti.provincia.tn.it** (link presente anche su sito Internet www.apss.tn.it – sezione Bandi di gara).

Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione degli elaborati.

La documentazione presentata non verrà restituita, anche ove il Concorrente non risultasse aggiudicatario.

Si fa memoria che ai sensi dell'art. 11, comma 7 del DLgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Per motivazioni di pubblico interesse, tra cui l'antieconomicità dell'offerta aggiudicataria, il committente avrà facoltà di rinunciare all'affidamento dell'appalto e di avviare una nuova procedura di gara. A tal fine i prezzi offerti saranno anche confrontati con eventuali prezzi di riferimento.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del DLgs 163/06 e s.m., qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione (come da fac-simile dichiarazione "**allegato I**") contenente la precisa indicazione delle parti della fornitura che intende subappaltare, da inserirsi come allegato nella Busta D (offerta economica).

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le parti della fornitura** sono subappaltabili **entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.**

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione della fornitura.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o

di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il Responsabile Unico del Procedimento, appartenente all'Amministrazione competente per la fase di esecuzione (APSS), svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del DLgs 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del DLgs 163/2006, "quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media"; e che, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, "il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3".

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del DLgs 163/2006, "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Per i lotti 2, 3, 4, 5, 8 ai fini della valutazione dell'anomalia, verranno considerati i punteggi tecnici ottenuti prima di qualsiasi riparametrazione.

La stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 87

del DLgs n. 163/2006.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - b) le soluzioni tecniche adottate;
 - c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
 - d) l'originalità delle forniture offerte;
- come precisato dall'art. 87, comma 2 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella BUSTA D: OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del DLgs 163/2006 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento, mediante il sistema AVCPASS, ove consentito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento fino ad un anno.

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del DLgs 163/2006, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dai Concorrenti per l'omessa acquisizione e produzione del PASSOE nel termine di dieci giorni, ovvero, qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ESCLUSIONE** degli stessi dalla gara, all'**ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria** ed alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità potrà disporre altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

L'Amministrazione procederà, altresì, **nei confronti dell'aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla **verifica del possesso dei requisiti di ordine generale** dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

La medesima verifica sarà disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000 e secondo le disposizioni aziendali.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio e di G.E.I.E. la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 del presente bando di gara e in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche, con le modalità di seguito indicate:

Requisiti di ordine generale:

1. Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
2. Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
3. Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale dei soggetti risultanti dalla visura del certificato CCIAA;
4. Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), m-bis) e m-ter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'ANAC;
5. Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
6. Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
7. Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica;
8. Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO.

Altri requisiti:

(Eventuale) **Certificazione** di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del DLgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, i concorrenti hanno facoltà di non trasmettere i **documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche**. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del DLgs 163/2006, in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tale disposizione troverà applicazione **anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione**, in sede di offerta, **anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.**

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

In esito alla procedura di gara e ad aggiudicazione definitiva intervenuta, verrà stipulato un contratto di appalto con **APSS**. Ai fini della stipulazione del contratto di appalto su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Tale dichiarazione dovrà quindi contenere la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;
- c) documentazione attestante le generalità ed i poteri del soggetto, in possesso di firma elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d'appalto;
- d) apposita relazione, da presentare all'interno della documentazione prodromica al contratto e nei termini dati da APSS, circa le modalità di corretta eliminazione del prodotto e la corretta e completa classificazione (CER e eventuali classi di pericolo) del rifiuto derivante dal processo di utilizzo dello stesso (la classificazione e i metodi di eliminazione dovranno essere valutati sulla base delle normative italiane vigenti in materia di rifiuti e di scarichi);
- e) ogni altro documento od informazione necessari in ragione della specificità delle prestazioni oggetto di affidamento;
- f) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)*
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- g) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione dei contratti, ovvero l'esecuzione anticipata della fornitura, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (DLgs 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del DL 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006 a favore di APSS (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento)**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione **del contratto**, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 113 comma 1.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del DLgs 1/9/1993, n. 385 o del DLgs 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- oppure*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi

del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'**Amministrazione appaltatrice**; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'**Amministrazione appaltatrice**;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 dal quale risulti la data di ultimazione della fornitura, salvo dichiarazione dell'Amministrazione al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
 5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'Amministrazione".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del DL n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, **le spese sostenute per la pubblicazione** per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione **saranno a carico dell'aggiudicatario**. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in **Euro 7.000,00.=**.

Nel caso di pluralità di ditte aggiudicatarie detto rimborso sarà richiesto a ciascuna di esse in misura proporzionale all'importo a base d'asta del lotto o dei lotti aggiudicati rispetto al valore complessivo a base d'asta aggiudicato.

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Cause di esclusione:

Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del DLgs 163/2006, non saranno ritenute valide e verranno perciò **escluse** dalla gara le offerte:

- che non rispondano a requisiti posti dal presente Bando a pena di esclusione;
- presentate oltre i termini perentori stabiliti, qualunque sia la causa del ritardo, anche se aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti;
- pervenute in plico e/o busta che compromettano la segretezza dell'offerta; ciò vale anche nel caso di buste non correttamente sigillate (con modalità che ne compromettano la segretezza) contenute nel plico; comporta violazione dei criteri di segretezza dell'offerta anche la composizione delle offerte economiche e/o tecniche in unica busta, vale a dire in modo difforme dalle regole stabilite dal presente bando;
- con dichiarazione di cui all'allegato A (Busta A) o offerta tecnica (Busta C) o offerta economica (Busta D) non sottoscritte con le modalità previste dal presente bando;
- che sottopongano il contratto a condizioni di qualsiasi genere;
- giudicate dalla Commissione tecnicamente e/o qualitativamente inidonee per contrasto o difformità con i requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato speciale d'appalto e/o inadeguatezza alle esigenze di APSS;
- che non abbiano conseguito il punteggio di idoneità nei criteri di valutazione per i quali all'allegato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato D) siano stati previsti punteggi soglia;
- prive anche di una sola delle indicazioni o dichiarazioni richieste per l'offerta economica che siano definite quali campi obbligatori (perché essenziali) a pena di esclusione (Busta D);
- il cui valore sia superiore a quello posto a base d'asta complessiva del lotto.

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.2. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, **PENA L'ESCLUSIONE**.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **210 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione del plico senza che si sia provveduto alla stipula dei relativi contratti e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di

ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DLgs 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Ove l'aggiudicataria non abbia prodotto nei termini disposti tutta la documentazione richiesta, necessaria per poter addivenire alla sottoscrizione del contratto, salvo che possa validamente opporre clausole di forza maggiore, l'Amministrazione disporrà, previa eventuale diffida ultimativa, la decadenza dall'aggiudicazione e il conseguente incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione, quindi, sarà in facoltà di scorrere la graduatoria.

Decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del DLgs 163/2006 e previa verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati e previa acquisizione della suddetta documentazione, il contratto verrà concluso mediante scrittura privata. L'imposta di bollo sul contratto verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento ad APSS di quanto dovuto da parte dell'aggiudicatario. La richiesta di pagamento dell'imposta di bollo sarà inoltrata alla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto e la sottoscrizione dello stesso avverrà a seguito di ricezione dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo richiesto.

NB: Si ribadisce che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica - ai sensi dell'art. 11, comma 13, del DLgs 163/2006 - e pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente dotarsi, se non già in possesso, di firma digitale.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del DLgs 163/2006, per motivi d'urgenza, l'Amministrazione può autorizzare **l'esecuzione anticipata della fornitura** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del DLgs 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del DLgs 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 140 del DLgs 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del DLgs 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabili del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi della LP 23/92 è il Direttore *pro tempore* del Servizio Procedure di gara e contratti di APSS.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del DLgs 163/2006 è il Direttore *pro tempore* del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica di APSS; il Direttore dell'Esecuzione è il Direttore *pro tempore* del Servizio Amministrazione del Distretto Centro Nord di APSS.

Il funzionario amministrativo referente per la presente procedura di gara è la dott.ssa Alice Mora del Servizio Procedure di gara e contratti di APSS.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Servizio Procedure di Gara e Contratti intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:


1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il mancato conferimento dei dati richiesti comporta impossibilità di partecipare alla gara ovvero esclusione dalla stessa;
5. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dell'art. 38 del DLgs 163/2006;
6. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
7. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Procedure di Gara e Contratti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
8. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;
9. gli eventuali elementi delle offerte tecniche/documentazione tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali saranno sottratti al diritto di accesso esclusivamente qualora essi siano indicati in apposita dichiarazione, motivata e comprovata ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett. a) del DLgs 163/2006, salvo il caso di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Si informa che allorquando la documentazione di gara dovesse essere transitata – nel corso di gara o a gara conclusa – negli archivi della Provincia Autonoma di Trento, il responsabile del trattamento – cui dovrà essere rivolta ogni eventuale richiesta – diverrà il Dirigente dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti.

IL DIRIGENTE del SPGO - APSS
– dott. Luciano Bocchi –


In nome e per conto di APAC
ex convenzione di data 28/10/2015

Allegati:

- 1. Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B);
- 2. Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C);
- 3. Parametri e criteri di valutazione dell’offerta (allegato D);
- 4. Modello per la formulazione dell’offerta economica (allegato E);
- 5. Elenco indirizzi degli enti territoriali competenti (allegato F);
- 6. Scheda riassuntiva del prodotto offerto (allegato G);
- 7. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (allegato H);
- 8. Modello di dichiarazione di subappalto (allegato I);

Si riporta di seguito – per opportuna conoscenza - l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D.Lgs. 163/2006:

Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui, al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.”